



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA  
DR. SERGIO CORIA  
DR. FRANCESCO BASILE  
DR. FABIO LARUSSA  
DR. MARIO TOMEI  
DR. FEDERICA RE  
DR. ANTONELLO LUPARELLI  
DR. ADRIANO REALI

Roma, 18/3/2020

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.7/2020**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta nella giornata di ieri, del decreto legge n. 18 del 17/3/2020 relativo alla crisi determinata dal Coronavirus, siamo in grado di precisare meglio le indicazioni fornite con il nostro bollettino precedente.

Innanzitutto viene previsto che per tutti i contribuenti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (compresi ovviamente quelli delle imposte e tasse di ogni tipo), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo.

Viene poi confermato che le imprese e i professionisti che non hanno superato i 2.000.000 € di ricavi o compensi nell'esercizio 2019 (a prescindere dall'attività svolta) possono versare i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria, le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e l'Iva scadenti tra l'8 e il 31 marzo, entro il 31 maggio, con un pagamento unico o dilazionato in cinque rate mensili uguali, sempre a partire da maggio.

Per tutte le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, e per quelle che operano nei seguenti settori:

- Associazioni e società sportive, stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- Teatri, sale da concerto e cinematografiche, compresi servizi biglietteria e attività di supporto; discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- Ricevitorie lotto, lotterie, scommesse, gestione di slot e videolottery;
- Corsi, fiere ed eventi, anche di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- Ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

- Musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- Asili nido, servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e didattici di I e II grado, scuole vela, navigazione, volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- Aziende termali e centri benessere;
- Parchi divertimento o tematici;
- Stazioni autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- Servizi trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- Noleggio mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- Noleggio attrezzature sportive e ricreative o strutture/attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- Attività di guida e assistenza turistica;
- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono attività di interesse generale;

viene prevista la possibilità di versare i contributi previdenziali ed assistenziali, i premi per l'assicurazione obbligatoria e le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati scadenti tra il 2 marzo e il 30 aprile, e l'Iva scadente nel mese di marzo, entro il 31 maggio, con un pagamento unico o dilazionato in cinque rate mensili uguali, sempre a partire da maggio.

Per le imprese o i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo (data di entrata in vigore del decreto-legge) e il 31 marzo non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che tali soggetti nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono di questa facoltà rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 62, c.7 del D.L. 17/3/2020 n. 18 e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio o in 5 rate mensili di pari importo sempre a partire da maggio.

Il decreto blocca anche tutti i termini dei versamenti in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio derivanti da cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché dagli avvisi di addebito degli enti previdenziali e dagli atti esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Inoltre viene differito dal 28 febbraio al 31 maggio il termine per il pagamento della rata della rottamazione ter.

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre viene prorogato di due anni, e quindi fino al 31 dicembre 2022, il termine di accertamento per i redditi relativi al 2015, che sarebbe scaduto al termine del 2020.

Anche gli adempimenti con scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, come ad esempio la presentazione della dichiarazione Iva annuale, sono sospesi e potranno essere effettuati entro il 30 giugno. L'unica eccezione riguarda le certificazioni uniche, che dovranno essere inviate entro il 31 marzo.

Alle imprese e ai lavoratori autonomi è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 €.

Ulteriore credito d'imposta è previsto per le imprese che pagano un canone di locazione per immobili di categoria C/1; esso sarà pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo.

E' stata prevista anche una detrazione Irpef pari al 30% delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali in relazione all'emergenza COVID-19 per un importo massimo di 30.000 €. Analogamente, per le imprese è prevista la possibilità di dedurre dal reddito Ires e dalla base imponibile Irap le erogazioni liberali effettuate con analoga finalità.

Viene rinviato al 10 giugno 2020 il pagamento dei contributi per i collaboratori domestici in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio.

Infine, tutte le società di capitali potranno convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (entro il 28 giugno, quindi, per chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare, dato che il 2020 è bisestile), a prescindere da quanto previsto nello statuto. Soci e azionisti potranno intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni statutarie.